

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2456**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOPARDI, PRETI, CASTELLARIN, ZAGARI, GIAVI, ARIOSTO,
LUPIS, MATTEOTTI MATTEO, CORNIA***Annunziata il 15 gennaio 1952***Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720
del 12 agosto 1950**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ultimato il concorso magistrale bandito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 12 agosto 1950, n. 2720, si è levata da più parti d'Italia — attraverso la stampa quotidiana e sindacale — la richiesta, da parte degli insegnanti idonei, affinché venga emanata una legge, la quale stabilisca l'esaurimento della graduatoria per coloro che riportarono l'idoneità con sette decimi di punteggio d'esame.

Tali insegnanti hanno invocato ed invocano il precedente del concorso B-6, per il quale fu emanata la legge 9 giugno 1950, numero 281, che ha provveduto in tal senso.

Obiettivamente è da rilevare che, mentre si ravvisa accresciuta e non diminuita la necessità di combattere la disoccupazione dei maestri, le stesse ragioni che ispirarono la proposta di legge D'Ambrosio ed altri in relazione all'esaurimento della graduatoria del concorso B-6 (divenuta, poi, la legge n. 281 del 1950, già citata) sussistono anche per il recente concorso magistrale.

Anche nel caso che ne occupa, in virtù della ripartizione dei posti messi a concorso, i vincitori sono risultati per la maggior parte coloro che hanno potuto contare su titoli di servizio, spesso guadagnati indipendentemente dalla loro capacità.

Nel recente concorso, infatti, i più capaci sono stati danneggiati — come e forse ancor più che nel vecchio concorso B-6 — dai fortunati con titoli di servizio o benemerienze

varie, i quali, per ragioni diverse, non poterono avvalersi dei concorsi speciali e che con la semplice sufficienza hanno occupato più della metà dei posti a disposizione dei concorrenti.

A ciò si aggiunga la considerazione che la posizione degli idonei al recente concorso con la media di sette decimi è pessima anche nelle graduatorie per incarichi, a nulla avendo giovato loro l'aver sostenuto sacrifici per la preparazione al concorso, né il brillante esito delle prove di esame.

Infatti per gli incarichi annuali coloro che non riescono da innumerevoli anni a superare le prove di concorso vengono assegnati a cattedre di insegnamento, mentre proprio i più meritevoli e capaci — tali riconosciuti da una Commissione di Stato — solo perché giovani o perché non hanno avuto in precedenza la fortuna di ottenere un posto, vengono quasi sempre esclusi.

Orbene, anche per tali concorrenti (come per quelli del concorso B-6) si impongono provvidenze di giustizia che rivalutino la loro maturità di cultura dimostrata nel concorso sostenuto e li aiutino a non diffidare della vita e della società.

Come affermava l'onorevole D'Ambrosio nella relazione della sua proposta di legge relativa alle graduatorie del concorso B-6, « se si ama veramente la scuola e si vuole che essa, non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente si elevi di tono, è necessario favo-

rire l'ingresso nell'insegnamento di chi è veramente degno: di coloro cioè che hanno principalmente i requisiti di cultura e di preparazione e che non hanno potuto avvantaggiarsi di un alto punteggio di titoli ». Né sarebbe giusto ed opportuno respingere le richieste « degli idonei con sette decimi », affermando che si deve tornare alla normalità nei concorsi.

Senza voler polemizzare, ricordando provvedimenti anche recenti, i quali riaffermano come... l'anormalità ancor oggi regni ed... imperi, ci limiteremo a sottolineare:

a) che il concorso B-6 era concorso generale ed ordinario e perciò identico a quello espletato recentemente;

b) che nella seduta del 28 febbraio 1950, discutendosi nella Camera dei deputati la proposta di legge D'Ambrosio ed altri per il prolungamento della graduatoria del concorso B-6, l'onorevole Ferreri propose di respingere il progetto, raccomandando al Ministro della pubblica istruzione di concedere agli idonei una speciale valutazione in occasione dei futuri concorsi, proprio in nome del ritorno alla normalità, in quanto preoccupato del precedente che si veniva a creare. Ma, essendosi il Ministro rimesso alla Camera, questa, respinta ogni tesi contraria, approvò il progetto secondo gli emendamenti degli onorevoli Parente e Mazza, accettati tanto dal Ministro, quanto dal relatore D'Ambrosio;

c) che agli onorevoli Burato e Capalozza, i quali chiedevano in una interrogazione, che venissero concesse le graduatorie ad esaurimento di tutti gli idonei del concorso B-6, quando già era stata approvata la legge che concedeva il prolungamento della graduatoria ad esaurimento degli idonei con sette decimi, il Ministro Gonella rispondeva: « In materia di concorsi, come è noto, non si può parlare di promossi e non promossi, ma di vincitori, di idonei e non idonei. Nei concorsi magistrali indetti con decreto ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947 ed in quello testé bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950, l'idoneità è rappresentata dal raggiungimento di una votazione di almeno 105 su 175, che corrisponde ai sei decimi della votazione minima complessiva tra esami scritti, orali e titoli.

« È altresì noto che l'idoneità con conferisce alcun diritto alla nomina; tale diritto rimane limitato ai soli vincitori, cioè a quelli che hanno raggiunto una votazione tale da rientrare nel numero dei posti messi a concorso.

« È bensì vero che per alcuni dei concorsi indetti con il citato decreto ministeriale

8720/50 dell'8 luglio 1947 venne disposta la concessione delle graduatorie ad esaurimento, ma è da tener presente che trattavasi di concorsi speciali riservati a combattenti reduci ed assimilati e ad idonei di concorsi svolti antecedentemente al 1947.

« Quanto al concorso B-6, trattavasi di concorso generale ed ordinario e quindi non tra quelli cui erano applicabili le disposizioni sulle graduatorie ad esaurimento. Per iniziativa parlamentare venne emanata la legge 9 maggio 1950, n. 281, che favorisce coloro che si trovino in determinate condizioni e precisamente chi, possedendo il punteggio minimo di idoneità in 105 su 175, abbia riportato una media di almeno sette decimi nelle prove di esame con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

« In sostanza il Parlamento con questa legge ha voluto concedere un particolare beneficio, non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero esser tali anche soltanto in forza di un certo numero di titoli valutabili, ma a quelli che abbiano già data concreta prova di capacità e di cultura, che li rende meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

« Essendo così la legge formulata è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto ».

Non si riesce, perciò, a comprendere perché mai agli idonei con sette decimi del recente concorso debba esser fatto un trattamento di disfavore, se è vero che anche costoro « hanno dato già concreta prova di capacità e di cultura che li rende meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante » e se — come abbiamo visto — obiettivamente la situazione sorta a seguito del recente concorso è assai simile — diremmo identica — a quella creatasi per il B-6 e che giustificò la legge più volte citata.

Ci pare, invece, che proprio perché si deve far tornare la scuola sulla via della normalità, è necessario favorire l'ingresso in essa degli elementi migliori. Tali, indubbiamente, sono gli idonei con sette decimi.

Vale appena accennare che la nostra proposta di legge non danneggia né gli altri concorrenti, né i futuri concorsi perché resta sempre una forte aliquota di posti a disposizione.

Per tutte le ragioni esposte e soprattutto perché ispirata ad un principio di equità, di moralità e di giustizia, confidiamo che il Parlamento voglia prendere in considerazione ed approvare la nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I candidati, non esclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali a posti di maestro elementare indetti dai Provveditorati agli studi a seguito dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 2720 del 12 agosto 1950, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di voti 105 su 175 con una media di almeno sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno 1952-53, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive province.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.